



ACLI LOMBARDIA APS

REGOLAMENTO DEL XV CONGRESSO REGIONALE ACLI LOMBARDIA APS

approvato dal Consiglio regionale del 15 maggio 2024

Art. 1

1. Il XV Congresso regionale, convocato dal Consiglio regionale del 15 maggio 2024, si svolgerà il

26 OTTOBRE 2024 a LECCO (LC)

presso **Politecnico di Milano - Polo territoriale di Lecco**

sul tema

IL CORAGGIO DELLA PACE

con all'Ordine del Giorno:

- 9.15 - accoglienza, apertura lavori congressuali: adempimenti inerenti e conseguenti;
 - 10.00 - saluto dei rappresentanti delle istituzioni civili, ecclesiali e del Terzo settore
 - 10.30 - relazione del Presidente regionale
 - 11.30 - interventi programmati e dibattito
 - 13.00 - momento di convivialità
 - 14.45 - ripresa dei lavori e dibattito
 - 16.30 - adempimenti congressuali: presentazione delle liste e approvazione della mozione e delle eventuali proposte di modifica statutaria
 - 17.30 - votazioni
 - 18.15 - chiusura dei lavori
2. Durante i lavori del Congresso si terrà inoltre l'Assemblea delle donne delegate, così come previsto dal Regolamento approvato dal Consiglio nazionale.
3. Il Congresso regionale è convocato e si svolgerà in presenza. Nei casi di necessità ed urgenza, soccorre l'art. 82 dello Statuto delle ACLI aps – rete associativa che prevede che la convocazione del congresso regionale possa essere effettuata dalla Presidenza regionale e successivamente sottoposta a ratifica in apertura dei lavori congressuali. In caso di indicazioni delle Autorità o di prescrizioni legali che, per ragioni sanitarie o di altra natura straordinaria, sconsiglino o limitino lo svolgimento di riunioni in tale modalità, il Congresso potrà essere convocato in modalità “mista” (in presenza e con collegamento “da remoto”) o anche in modalità solo “da remoto”, purché, in entrambi i casi, sia assicurata a tutti i partecipanti la possibilità di intervenire e di trasmettere e ricevere documenti in simultanea di seduta. Lo svolgimento in modalità “collegamento da remoto”, così come l'esercizio del voto in modalità elettronica, saranno esplicitati nella convocazione. In tale sede sono recate le istruzioni per il collegamento, per l'esercizio del voto e per consentire ogni ulteriore attività funzionale allo svolgimento del Congresso in modalità telematica, tra cui, a titolo esemplificativo e

non esaustivo, verifica poteri e attribuzione di delega. Il Consiglio regionale, nel disciplinare lo svolgimento in “modalità da remoto” assicura il rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, l’individuazione di sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti e di consentire la regolarità delle sedute, così come la pubblicità di queste secondo le modalità previste dalle norme statutarie e regolamentarie correnti.

Art. 2

1. Il Consiglio regionale, contestualmente alla convocazione, prende visione dell’entità degli iscritti aventi diritto ad essere rappresentati in Congresso sulla base della media degli iscritti degli ultimi quattro anni di ciascuna provincia, previa verifica della regolarizzazione delle quote delle tessere e delle affiliazioni di spettanza della Direzione nazionale e della Presidenza regionale.
2. Il Consiglio regionale integra le norme stabilite dal Consiglio nazionale per lo svolgimento dei Congressi provinciali e regionale.
3. Il Consiglio regionale:
 - a) definisce il rapporto iscritti - delegato, nel rapporto di un delegato ogni 300 soci, o frazioni di almeno 150;
 - b) stabilisce che i Consigli provinciali fissino i criteri, deliberino e informino la Presidenza regionale e gli Organi nazionali rispetto a:
 - il numero di delegati al Congresso provinciale chiamati a intervenire in rappresentanza delle Associazioni specifiche e professionali con cui sono stati sottoscritti protocolli di adesione ai sensi dell’art. 12 dello Statuto nazionale, laddove questi abbiano organi democraticamente eletti, e le modalità della loro espressione, tenendo conto, laddove presente e operante, anche dell’AVAL OdV;
 - il rapporto delegati/iscritti nei Congressi provinciali, con cui le Assemblee dei soci delle Strutture di base eleggono i loro rappresentanti ai Congressi provinciali, che devono favorire una partecipazione adeguata al confronto con i rappresentanti delle Istituzioni, della comunità ecclesiale e delle organizzazioni sociali con cui le ACLI APS promuovono rapporti di reciproca collaborazione;
 - le modalità di svolgimento dell’assemblea dei Presidenti delle Strutture di base, come espresso del Regolamento delle Strutture Provinciali, stabilendo tempi e funzioni che favoriscano il confronto sulle iniziative finalizzate allo sviluppo ed alla qualificazione della vita associativa e dell’integrazione tra attività associative e di risposta, tramite servizi e imprese, ai bisogni delle persone e delle famiglie;
 - c) delibera la partecipazione di un rappresentante della Presidenza regionale ai Congressi provinciali e alle assemblee dei soci delle Strutture di base autorizzate a superare i 500 iscritti;
 - d) propone che in Congresso regionale vengano eletti:
 - 35 Consiglieri regionali, in misura non inferiore al 60% dei componenti aventi diritto. Gli eletti comporranno il futuro Consiglio regionale unitamente ai rappresentanti di ciascuna provincia aclista eletti dai rispettivi Consigli provinciali; ai responsabili delle Associazioni specifiche e professionali delle ACLI APS con cui sono stati sottoscritti protocolli di adesione ai sensi dell’art. 12 dello Statuto nazionale, laddove questi abbiano organi democraticamente eletti; se nominati, al Coordinatore regionale dei Giovani delle ACLI, alla Responsabile del Coordinamento donne;
 - 9 Consiglieri nazionali, con un vincolo di genere minimo di 3.
 - e) nomina la Commissione verifica poteri del Congresso regionale composta da minimo 3 persone, prevedendo anche 2 supplenti. I nominativi dei componenti della Commissione verranno

indicati dalla Presidenza regionale nel rispetto delle disposizioni regolamentari nazionali legate al rispetto delle proporzioni tra generi. La Commissione verifica poteri potrà essere sostituita o confermata da ulteriori componenti nominati dal Congresso regionale, una volta raggiunto il quorum di validità;

f) nomina la Presidenza che condurrà i lavori congressuali fino all'elezione della Presidenza da parte del Congresso regionale una volta raggiunto il quorum di validità. Fanno parte della Presidenza anche il rappresentante nominato dalla Presidenza nazionale su mandato della Direzione nazionale. Il nominativo del Presidente e quelli dei componenti la Presidenza del Congresso verranno indicati dalla Presidenza regionale.

g) ha facoltà di nominare la Commissione modifiche statutarie preparatoria al Congresso che sarà poi integrata da quest'ultimo una volta raggiunto il quorum di validità. I nominativi dei componenti della Commissione verranno indicati dalla Presidenza regionale nel rispetto delle disposizioni regolamentari nazionali legate alle proporzioni tra generi.

4. Il Consiglio regionale impegna la Presidenza regionale a comporre dei gruppi di lavoro rappresentativi dei dirigenti delle Strutture provinciali e dei Rappresentanti delle Associazioni specifiche e professionali, dei Servizi e delle Imprese a finalità sociale per approfondire i temi congressuali.
5. I Consigli provinciali e la Direzione nazionale dovranno essere informati della data di convocazione del Congresso regionale con almeno 50 giorni di anticipo.
6. La preparazione del Congresso regionale compete alla Presidenza regionale.

Art. 3

1. Partecipano al Congresso regionale, in coerenza con quanto disciplinato all'art. 35 dello Statuto delle ACLI APS – rete associativa:
 - a) con diritto di voto i delegati eletti dai Congressi provinciali
 - b) senza diritto di voto, ove presenti:
 - i componenti a titolo deliberativo e consultivo del Consiglio regionale uscente;
 - le componenti il Coordinamento regionale Donne;
 - i componenti del Coordinamento regionale di GA - Giovani delle ACLI;
 - gli iscritti componenti gli organi direttivi regionali dei Servizi e delle Imprese a finalità sociale delle ACLI APS;
 - i componenti degli organi direttivi regionali delle Associazioni specifiche, professionali o aderenti, tenendo conto anche della peculiare esperienza dell'AVAL OdV e delle strutture della Cooperazione sociale legate alle ACLI APS;
2. Al Congresso regionale partecipa senza diritto di voto un rappresentante designato dalla Direzione nazionale.
3. La Presidenza regionale comunica ai partecipanti con almeno sei giorni di anticipo la sede ed il programma del Congresso.
4. Per partecipare al Congresso regionale ogni provincia, entro il 30/07/2024, deve essere in regola con i versamenti delle quote di tesseramento spettanti alla sede regionale.

Art. 4

1. La Presidenza del Congresso, nominata dal Consiglio regionale uscente apre e conduce i lavori congressuali fino al raggiungimento del quorum di validità accertato dalla Commissione verifica poteri.
2. La Presidenza regionale deve consegnare alla Presidenza del Congresso:
 - a) l'elenco dei delegati al Congresso regionale;
 - b) i verbali dei Congressi provinciali;
 - c) la situazione del tesseramento (con media quadriennale) delle singole province.
3. La Presidenza nazionale comunica alla Presidenza del Congresso: l'elenco delle province che non hanno inviato gli allegati di chiusura del tesseramento e che hanno debiti per tesseramento con la sede nazionale. I delegati delle predette province non potranno verificare i poteri e partecipare alle operazioni di voto e di elezione degli organi.
4. La Presidenza regionale fornisce alla Presidenza del Congresso ed alle Commissioni il materiale tecnico per il regolare svolgimento del Congresso; in particolare deve consegnare alla Commissione verifica poteri le deleghe per le votazioni in Assemblea ed alla Commissione elettorale il materiale necessario per la costituzione dei seggi.

Art. 5

1. La Commissione verifica poteri accerta il numero dei presenti.
2. Il Congresso è valido se i delegati di cui sono stati verificati i poteri rappresentano almeno la metà più uno degli iscritti ed almeno i tre quinti delle province con riferimento all'ultimo quadriennio (annualità 2020, 2021, 2022, 2023).
3. Un delegato che non potesse partecipare al Congresso regionale può trasferire la propria delega al primo dei non eletti o ad altro delegato della stessa Regione, anche di altra Provincia.
4. In sede di Congresso, dopo aver verificato i poteri, un delegato non può trasferirli ad altro delegato.
5. Ciascun delegato può rappresentare nell'assemblea congressuale, mediante delega scritta, fino a un massimo di due delegati.
6. I delegati devono verificare i propri poteri, nei tempi stabiliti dal Congresso, presso l'apposita Commissione eletta secondo l'art. 2 del presente Regolamento.
7. La Commissione verifica poteri termina la propria funzione una volta verificata la validità dell'assemblea e dopo aver fatto ratificare il dato dal Congresso. Da quel momento il Congresso nomina una nuova Commissione o conferma la precedente per terminare l'opera di verifica delle presenze.

Art. 6

1. Il Congresso elegge la Presidenza del Congresso - che subentra a quella nominata dal Consiglio regionale - formata dal Presidente, da uno o più Vicepresidenti o da uno o più Segretari e dal rappresentante designato dalla Presidenza nazionale su mandato della Direzione nazionale.
2. Su proposta della Presidenza, il Congresso elegge le Commissioni:
 - a) verifica poteri, confermando o sostituendo quella nominata dal Consiglio regionale;
 - b) elettorale;
 - c) mozioni;
 - d) modifiche statutarie, o la può integrare se già nominata ai sensi del precedente art. 2
3. Le elezioni di cui al presente articolo avvengono per alzata di mano.
4. Al fine di garantire una equilibrata presenza di genere nella composizione della Commissione nessun genere può superare il 60% (sessanta per cento) dei/delle componenti.

Art. 7

1. La Presidenza del Congresso:
 - a) mette in votazione la proposta di composizione del Consiglio regionale formulata dal Consiglio uscente;
 - b) comunica ai delegati il numero dei rappresentanti della regione in Consiglio nazionale;
 - c) concorda con il Coordinamento Donne le modalità di svolgimento dell'Assemblea delle delegate per eleggere la propria rappresentanza nel Coordinamento regionale Donne e ne dà comunicazione al Congresso.

Art. 8

1. Le richieste di intervento vanno consegnate alla Presidenza del Congresso, che stabilisce il termine per la loro presentazione e regola la durata degli interventi.
2. La Presidenza del Congresso fissa un tempo congruo del dibattito in cui gli eventuali candidati al ruolo di Presidente, laddove individuati, hanno facoltà di presentare le proprie linee programmatiche.

Art. 9

1. In Congresso:
 - a) le votazioni su questioni procedurali, sulla mozione e su altri documenti avvengono con voto palese; le proposte sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti;
 - b) le elezioni dei Consiglieri regionali e dei rappresentanti della regione in Consiglio nazionale avvengono con voto personale e segreto.
2. E' ammessa la possibilità di ricorrere alla modalità elettronica per l'espressione del voto tramite l'utilizzo di strumenti elettronico-telematici certificati.

3. Se il numero dei Consiglieri regionali o dei rappresentanti della regione in Consiglio nazionale è uguale al numero dei candidati, le elezioni possono avvenire con voto palese su richiesta unanime dei delegati presenti.

Art. 10

1. Il Congresso, su proposta della Presidenza, determina i tempi entro i quali presentare le varie candidature alla Commissione elettorale.
2. I candidati a qualsiasi elezione non possono far parte della Commissione elettorale.
3. Inoltre, la Presidenza del Congresso, nel corso dello svolgimento dell'Assemblea fa fissare dalla stessa:
 - l'orario di chiusura dei lavori delle Commissioni verifica poteri, mozioni e modifiche statutarie;
 - l'orario di apertura e di chiusura delle operazioni di voto;
 - l'orario entro il quale devono essere consegnate le candidature.

Art. 11

1. Possono candidarsi a Consiglieri regionali gli aclisti iscritti in una Struttura di base della regione, in possesso della tessera ACLI 2024, che abbiano una anzianità di iscrizione di almeno tre mesi.
2. Le candidature possono essere espresse sia personalmente sia in liste.
3. La presentazione personale della candidatura a Consigliere regionale deve:
 - a) essere consegnata alla Commissione Elettorale entro i termini stabiliti dal Congresso;
 - b) venir sottoscritta da almeno 3 delegati di almeno 2 province;
 - c) essere firmata dal candidato ed indicare il numero della propria tessera ACLI 2024, la Struttura di base e la provincia alla quale è iscritto.
4. La presentazione di una lista di candidati a Consigliere regionale deve:
 - a) essere consegnata alla Commissione elettorale entro i termini stabiliti dal Congresso;
 - b) essere sottoscritta da almeno 10 delegati di almeno 2 province;
 - c) contenere un numero di candidati non superiore ai tre quarti dei Consiglieri da eleggere;
 - d) essere firmata da ogni candidato ed indicare il numero della propria tessera ACLI 2024, la Struttura di base e la provincia alla quale è iscritto.
5. Sia in caso di candidature personali che di presentazione in lista, un delegato non può sottoscrivere più di una candidatura.
6. Il candidato assente può esprimere per iscritto la sua accettazione.
7. Al fine di garantire una equilibrata presenza di genere nella composizione degli organismi di rappresentanza nella lista nessun genere può superare il 60% (sessanta per cento) dei/delle componenti.

8. Si fa parte del Consiglio regionale con diritto di voto ad un solo titolo. In caso di doppio titolo, il Consigliere regionale dovrà optare con atto scritto entro 5 giorni dallo svolgimento del Congresso da inviare a mezzo e-mail, anche tramite la segreteria della Sede regionale, al primo degli eletti o al più giovane degli eletti se le votazioni sono avvenute per alzata di mano. In caso di mancata comunicazione nei termini stabiliti verrà considerato valido solo il titolo di elezione congressuale.
9. Immediatamente dopo la scadenza dei termini stabiliti, la Presidenza comunica al Congresso i nominativi dei candidati e fa stabilire l'orario di apertura e chiusura delle operazioni di voto con almeno un'ora di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni stesse.

Art. 12

1. La Commissione Elettorale provvede a riportare in un'unica scheda di votazione, in ordine alfabetico, tutti i candidati.
2. Ciascun delegato può votare per un numero di candidati non inferiore ad un quarto e non superiore ai tre quarti dei Consiglieri da eleggere, pena nullità della scheda.
3. Non è consentito votare candidati diversi da quelli indicati nella scheda di votazione, pena la nullità della scheda.

Art. 13

1. Al fine di garantire una equilibrata presenza di genere nella composizione degli organismi di rappresentanza nessun genere può superare il 60% (sessanta per cento) dei/delle componenti.
2. E' raccomandata, nella composizione degli organismi regionali, la presenza non inferiore al 15% di giovani under 32.

Art. 14

1. La Commissione elettorale, ultimate le operazioni di voto, inizia quelle di scrutinio.
2. Per l'attribuzione dei posti di Consigliere regionale si segue l'ordine decrescente dei voti riportati da ciascun candidato fino alla concorrenza del totale dei Consiglieri regionali da eleggere.
3. In caso di parità tra due o più candidati viene proclamato eletto il più giovane di età.
4. La Commissione elettorale forma due graduatorie distinte per genere maschile e femminile. I Consiglieri vengono proclamati eletti entro la soglia di genere prevista dall'art. 13 del presente regolamento.
5. Il primo degli eletti convoca entro 5 giorni dalla chiusura del Congresso il Consiglio regionale con all'ordine del giorno l'elezione del Presidente, della Presidenza e dell'Organo di Controllo.

6. Tale Consiglio dovrà tenersi entro 10 giorni dalla data di convocazione e sarà presieduto dal primo degli eletti.
7. Se l'elezione dei Consiglieri è avvenuta con voto palese, il primo Consiglio regionale è convocato dal più giovane degli eletti.

Art. 15

1. L'elezione dei rappresentanti della regione in Consiglio nazionale si svolge con modalità analoghe a quelle previste per l'elezione dei Consiglieri regionali.

Art. 16

1. Il Congresso, al termine dei lavori, approva la mozione conclusiva, eventuali ordini del giorno e proposte di modifica allo Statuto.

Art. 17

1. La Presidenza del Congresso, a chiusura delle operazioni di scrutinio, provvede a:
 - a) proclamare i Consiglieri regionali e i rappresentanti della regione in Consiglio nazionale;
 - b) inoltrare copia dei verbali alla Direzione nazionale entro una settimana anche per e-mail all'indirizzo sviluppo.associativo@acli.it;
 - c) comunicare i risultati ai candidati entro una settimana;
 - d) raccogliere e sigillare immediatamente in un plico le schede di votazione e la documentazione dettagliata dell'operato della Commissione verifica poteri e di quella elettorale; il plico dovrà essere conservato per 30 giorni nell'eventualità di un ricorso.
2. Trascorso il termine di 30 giorni dallo svolgimento del Congresso le schede dovranno essere distrutte.
3. Eventuali ricorsi, che possono essere proposti esclusivamente dai delegati che hanno verificato i poteri, devono essere depositati, a pena di inammissibilità entro cinque giorni dalla celebrazione del Congresso regionale al Collegio nazionale di Garanzia, la cui decisione è definitiva. Il Collegio decide entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 18

1. Laddove per l'attuazione del presente Regolamento si rendesse necessario disporre di disciplina integrativa, si rinvia al Regolamento approvato dal Consiglio nazionale del 3/4 dicembre 2021